

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 del Reg.

Data 30-11-2018

Oggetto:	Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Modifica art. 30, art. 34 e sostituzione art. 26
----------	--

L'anno Duemiladiciotto, il giorno Trenta del mese di Novembre alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
FÈ FABRIZIO (Sindaco) BIAGIOTTI ALBERTO (Consigliere) CAPORALI FABRIZIO (Consigliere) CORDA GIUSEPPE MARIA (Consigliere) GAROSI MANOLO (Consigliere) FRANCI CESARE (Consigliere) NARDI GIANLUCA (Consigliere) BASSI PAOLA (Consigliere) BERNARDINI GIULIANO (Consigliere) MASSAI SABRINA (Consigliere)	MORINI ANNA LUCIA (Consigliere)
Tot. Presenti: 10	Tot. Assenti: 1

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor FÈ FABRIZIO (SINDACO)
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CAFERRI ALESSANDRO.
- Partecipano i Signori Colombini Giampietro (assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno) senza diritto di voto.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

-] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
-] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Espone il Consigliere Garosi i contenuti della proposta ricorda che era un punto rimasto dal precedente Consiglio. E' stato necessario inserire alcune situazione di aggiornamenti di banca dati, che potrebbe ampliare l'utenza e una modifica temporale sulle tempistiche per l'aggiornamento della situazione. 31 marzo e non 30 giugno che fornisce il calcolo della tariffa: Modificato anche art. 34 per utenze non domestiche che vengono favorite nel caso in cui installino erogatori d'acqua o che abbiano convenzioni per vuoto a rendere.

Altra agevolazione per ristoranti, pizzerie etc. che certificheranno di avere tovaglie bio-compostabili. La riduzione non si applica sommando, nel caso di entrambe le casistiche, ma del 20%.

BERNARDINI: si può addurre la responsabilità di mancato aggiornamento a qualcuno?

GAROSI: La Kibernetes ha rilevato che esistono situazioni in standby. Il lavoro grosso è riallineare l'intervento fatto dalla precedente ditta a quella attuale.

SINDACO: dovremmo avere, finalmente, una banca dati aggiornata. Il lavoro dell'Ufficio Tributi è stato lavoro importante, il lavoro della parte impositiva è stato dato ad una ditta (Kibernetes) che effettua anche servizio di sportello.

GAROSI: volontà anche dell'Amministrazione comunale di rendere coerente la banca dati visto che nei mesi del 2019 dovranno essere fornite da 6 Toscana le CARD per conferire i rifiuti. Per l'apertura del nuovo supermercato COOP è stato previsto un nuovo compattatore che potrà servire ad accumulare punteggi sulla CARD di 6 Toscana.

SINDACO: un passo alla volta si cerca di premiare chi ben si comporta.

BASSI: l'aggiornamento del registro del compost?

GAROSI: entro il 31/12 deve essere fatto.

BASSI: c'è stata pubblicità in merito?

Garosi risponde affermativamente.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che l'articolo n. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ha previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale, composta dai seguenti tributi: l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo n. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la Tassa sui rifiuti (TARI) e la Tassa per i servizi indivisibili (TASI);

Preso atto che l'articolo n. 1, comma 704 della Legge n. 147/2013, nell'abrogare l'articolo n. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 201/2011, determina la soppressione della TARES, la tassa sui rifiuti e sui servizi in vigore nel 2013 e che, pertanto, il relativo Regolamento approvato cessa di avere applicazione dal 1 gennaio 2014, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività di controllo svolte in relazione ad esse;

Considerato che l'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo n. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti;

Visto l'articolo n. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: *"le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Visto l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamato l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce la data del 31 luglio di ogni anno per la presentazione del D.U.P. e la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Vista altresì la deliberazione C.C. n. 14 del 22 febbraio 2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e Bilancio di previsione 2018/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Vista, inoltre, la deliberazione G.C. n. 144 del 28 luglio 2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Vista, infine, la deliberazione C.C. n. 53 del 28 agosto 2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che a norma dell'articolo n. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo n. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in G.U. previsto dall'articolo n. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

Richiamato l'articolo n.1, comma 682 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente in particolare per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;

- 1) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
- 2) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 3) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Richiamata altresì la deliberazione C.C. n. 48 del 31 luglio 2014 di approvazione del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), così come modificata dalla deliberazione C.C. n. 8 del 31 marzo 2015 e dalla successiva deliberazione C.C. n. 27 del 26 aprile 2018;

Preso atto che, al fine di poter inserire le nuove utenze o le variazioni dichiarate, già dalla prima bollettazione del tributo in oggetto è necessario apportare modifiche al Regolamento Comunale Tari approvato con DCC n. 48/2014 e s.m.i. sostituendo la data di presentazione della dichiarazione Tari dal "30 giugno dell'anno successivo" al "01 marzo dell'anno successivo";

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni suddette, apportare una modifica **all'Art. 30 "Contenuto e presentazione della dichiarazione"**, del Regolamento Comunale approvato con DCC n. 48/2014 e s.m.i. sostituendo al comma 1 le parole "30 giugno" con "**01 marzo**";

Ritenuto altresì opportuno, per le stesse motivazioni sopra esposte, posticipare la scadenza della prima rata di bollettazione, in acconto, della Tari, da maggio al 15 luglio, e stabilendo la seconda rata a saldo al 30 novembre, modificando pertanto il comma 1 dell'art 34 del Regolamento Tari "Riscossione" come segue:

Art. 34. Riscossione

*1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate, scadenti **il 15 luglio e il 30 novembre**, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro **il 15 luglio** di ciascun anno.*

Preso atto delle disposizioni di cui all'art. 26 "Riduzioni per nuove attività ed imprese artigianali e commerciali" del Regolamento Comunale Tari;

Considerato che è volontà di questa Amministrazione incentivare le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 16 dell'Allegato B al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), che diano dimostrazione di provvedere all'acquisto e all'utilizzo di tovaglie monouso di tipo compostabili, oppure che diano dimostrazione di usufruire di erogatori per la fornitura di acqua ai propri clienti e/o di un servizio di vuoto a rendere di bottiglie di vetro con propri fornitori, riducendo così la produzione di rifiuti in vetro e/o plastica;

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla sostituzione dell'art. 26 "Riduzioni per nuove attività ed imprese artigianali e commerciali" del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI), al fine di consentire una riduzione nella parte variabile della TARI, per quelle utenze non domestiche che adottano comportamenti virtuosi e più efficaci in termini sia di prevenzione della produzione dei rifiuti, sia di aumento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in ottemperanza alle vigenti normative di settore;

Considerato, quindi, che occorre sostituire l'art. 26 "Riduzioni per nuove attività ed imprese artigianali e commerciali" del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 48/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 8/2015 e con successiva deliberazione C.C. n. 27/2018, come di seguito riportato:

Art. 26. Altre agevolazioni per utenze non domestiche

1. Il tributo è ridotto nella parte variabile per le seguenti utenze di cui all'allegato B al presente Regolamento:

a) riduzione del 15% per le utenze appartenenti alla categoria 16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie) che diano dimostrazione, mediante dichiarazione da presentarsi entro il 15 ottobre dell'anno di riferimento, di provvedere all'acquisto e all'utilizzo di tovaglie monouso di tipo compostabili, in base alla normativa europea di riferimento UNI EN 13432/2002 e s.m.i.. Dovranno essere allegate le fatture di acquisto per un numero di tovaglie che giustifichi la spesa in base al numero dei posti a sedere, dichiarati dalla struttura per una fornitura annuale.

b) riduzione del 15% per le utenze appartenenti alla categoria 16 (Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie) che diano dimostrazione, mediante dichiarazione iniziale, di usufruire:

- di erogatori propri per la fornitura di acqua ai propri clienti, allegando alla dichiarazione ricevuta di acquisto o convenzione con ditta specializzata;

oppure

- di un servizio di vuoto a rendere di bottiglie di vetro con i propri fornitori, allegando alla dichiarazione il contratto con azienda distributrice di bevande;

riducendo così la produzione di rifiuti in vetro e/o in plastica.

2. Le utenze di cui al comma 1 possono cumulare le riduzioni della parte variabile del tributo tra quelle previste ai punti a) e b) dello stesso articolo, considerando una riduzione totale del 20% invece che del 30%.

3. Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate (su modulistica messa a disposizione dall'Ente) e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole, rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Comune;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Favorevoli: 7) Fé, Biagiotti, Caporali, Corda, Franci, Garosi, Nardi)

Contrari: =====

Astenuti: 3 (Bassi, Bernardini, Massai)

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, le **modifiche all'art. 30 "Contenuto e presentazione della dichiarazione"**, le **modifiche al comma 1 dell'art. 34 "Riscossione"** e la **sostituzione dell'art.26** del Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 48/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 8/2015 e con successiva deliberazione C.C. n. 27/2018, allegato integralmente, con le modifiche apportate, sotto la lettera "A1" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il predetto Regolamento **entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2019** e sostituisce integralmente il precedente testo approvato con la deliberazione C.C. n. 48/2014 e s.m.i.;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento Comunale modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 134, comma 4 del D.LGS 18.08.2000, 267

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Favorevoli: 7) Fé, Biagiotti, Caporali, Corda, Franci, Garosi, Nardi)

Contrari: =====

Astenuti: 3 (Bassi, Bernardini, Massai)

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

Area Contabile

Responsabile: Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 69 - 2018

Oggetto: **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Modifica art. 30, art. 34 e sostituzione art. 26**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 69 - 2018 .

Pienza, 08-11-2018

Il Responsabile
f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 69 - 2018 .

Pienza, 08-11-2018

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Mariella Spadoni

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO.

IL SINDACO

FÈ FABRIZIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, li 06-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFERRI ALESSANDRO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 06-12-2018 al 21-12-2018
- è divenuta esecutiva dal giorno 30/11/2018
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li 06-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFERRI ALESSANDRO